

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0130/2002

22 aprile 2002

**\*\*\*II**

## **RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA**

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (15396/2/2001 – C5-0035/2002 – 2000/189(COD))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Marco Cappato

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA .....	5

## PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 13 novembre 2001 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (COM(2000) 385 - 2000/189 (COD)).

Nella seduta del 6 febbraio 2002 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (15396/2/2001 - C5-0035/2002).

Nella riunione del 29 agosto 2000 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatore Marco Cappato.

Nelle riunioni del 19 febbraio 2002, 19 marzo 2002 e 18 aprile 2002 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 36 voti favorevoli, 6 contrari e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Ana Palacio Vallelersundi (presidente), Lousewies van der Laan (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Marco Cappato (relatore), Roberta Angelilli, Maria Berger (in sostituzione di Adeline Hazan), Hans Blokland (in sostituzione di Ole Krarup, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Alima Boumediene-Thiery, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Heide Rühle), Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gianfranco Dell'Alba (in sostituzione di Mario Borghezio, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Francesco Fiori (in sostituzione di Marcello Dell'Utri, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Pernille Frahm (in sostituzione di Fodé Sylla, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jorge Salvador Hernández Mollar, Pierre Jonckheer, Margot Keßler, Eva Klamt, Jean Lambert (in sostituzione di Patsy Sörensen), Baroness Sarah Ludford, Hartmut Nassauer, William Francis Newton Dunn, Arie M. Oostlander (in sostituzione di Bernd Posselt), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Giuseppe Brienza), Hubert Pirker, Martine Roure, Gerhard Schmid, Olle Schmidt (in sostituzione di Francesco Rutelli), Ilka Schröder, The Earl of Stockton (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Jaime Valdivielso de Cué (in sostituzione di The Lord Bethell, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Gianni Vattimo (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Christian Ulrik von Boetticher, Christos Zacharakis (in sostituzione di Charlotte Cederschiöld) e Olga Zrihen Zaari (in sostituzione di Martin Schulz).

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 22 aprile 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (15396/2/2001 – C5-0035/2002 – 2000/189(COD))**

#### **(Procedura di codecisione: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (15396/2/2001 – C5-0035/2002),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 385<sup>2</sup>),
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0130/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. chiede alla Commissione di esaminare in che modo si possa giungere a un approccio coerente nei confronti della tutela della vita privata e della protezione, trattamento ed intercettazione di dati personali, e di presentare al Parlamento europeo idonee proposte al massimo entro (un anno);
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> Testi adottati del 13.11.2001, punto 6.

<sup>2</sup> GU C 365 del 19.12.2000, pag. 223.

Emendamento 1  
Considerando 2 bis (nuovo)

*(2 bis) Considerando che la struttura a tre pilastri dei trattati UE e CE e la diversa ripartizione delle competenze all'interno di ciascuno di essi può ostacolare l'efficace protezione del fondamentale diritto alla vita privata quale garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;*

*Motivazione*

*Superflua.*

Emendamento 2  
Considerando 11

(11) La presente direttiva, analogamente alla direttiva 95/46/CE, **non affronta** le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che **non** sono disciplinate dal diritto comunitario. **Lascia pertanto inalterato l'equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della presente direttiva, necessari** per tutelare la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) **e l'applicazione della legge penale. Di conseguenza la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario**, per ciascuno di

(11) La presente direttiva, analogamente a quanto fa la direttiva 95/46/CE, **riguarda** le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che sono disciplinate dal diritto comunitario. **Nel prendere provvedimenti** per tutelare la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato), **nell'applicare la legge penale e nell'effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche per ciascuno di tali scopi, gli Stati membri devono agire sulla base di una legge specifica che sia comprensibile al pubblico in generale e i provvedimenti devono essere eccezionali, autorizzati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità competente caso per caso e per un periodo limitato, appropriati, proporzionati e necessari nel contesto di una società**

tali scopi *e conformemente alla* Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle *libertà fondamentali. Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, e necessarie in una società democratica.*

*democratica. A norma della* Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle *sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, qualsiasi forma di sorveglianza elettronica esplorativa o generale su ampia scala è vietata.*

*(Ripristina l'emendamento 4 della prima lettura A5-0374/2001)*

#### *Motivazione*

*Ricorda i principi affermati dalla Corte europea per i diritti dell'uomo nella sua giurisprudenza sulla privacy e le considerazioni dell'articolo 29 del gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali.*

#### Emendamento 3 Considerando 21

(21) Occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni realizzate attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazione elettronica accessibili al pubblico compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo. ***La legislazione di alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni.***

(21) Occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni realizzate attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazione elettronica accessibili al pubblico compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo. ***Tali misure dovrebbero comprendere la promozione di collaudati strumenti per il criptaggio e l'uso di dati anonimi o pseudonimi.***

*(Ripristina l'emendamento 6 della prima lettura A5-0374/2001)*

#### *Motivazione*

*Una protezione efficace non può basarsi solo su misure legali, per quanto ampie possano essere. Va assicurata una generale disponibilità di strumenti adeguati.*

Emendamento 4  
Considerando 25

(25) Tuttavia, tali dispositivi, per esempio i cosiddetti marcatori ("cookies"), possono rappresentare uno strumento legittimo e utile, per esempio per l'analisi dell'efficacia della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per verificare l'identità di utenti che effettuano transazioni "on-line". Allorché tali dispositivi, ad esempio i marcatori ("cookies"), sono destinati a scopi legittimi, come facilitare la fornitura di servizi della società dell'informazione, il loro uso dovrebbe essere consentito purché **siano fornite previe** informazioni chiare e precise sugli scopi dei marcatori o di dispositivi analoghi **da parte dell'operatore del sito Internet che li invia o che consente a terzi di inviarli mediante il suo sito Internet. L'operatore di quest'ultimo dovrebbe inoltre fornire all'utente almeno** la possibilità di rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella sua apparecchiatura terminale. L'offerta di informazioni e del diritto di rifiuto possono avvenire una sola volta per l'uso dei vari dispositivi da installare sull'attrezzatura terminale dell'utente durante la stessa connessione e applicarsi anche a tutti gli usi successivi, che possono essere fatti, di tali dispositivi durante successive connessioni. Le modalità di comunicazione delle informazioni, dell'offerta del diritto al rifiuto o della richiesta del consenso dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili. L'accesso al contenuto di un sito Internet specifico può tuttavia continuare ad essere subordinato all'accettazione in conoscenza di causa di un marcatore o di un dispositivo analogo, se utilizzato per scopi legittimi.

(25) Tuttavia, tali dispositivi, per esempio i cosiddetti marcatori ("cookies"), possono rappresentare uno strumento legittimo e utile, per esempio per l'analisi dell'efficacia della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per verificare l'identità di utenti che effettuano transazioni "on-line". Allorché tali dispositivi, ad esempio i marcatori ("cookies"), sono destinati a scopi legittimi, come facilitare la fornitura di servizi della società dell'informazione, il loro uso dovrebbe essere consentito purché **utenti ed abbonati abbiano accesso ad** informazioni chiare e precise sugli scopi dei marcatori o di dispositivi analoghi **e si garantisca che essi abbiano cognizione delle informazioni registrate sull'apparecchio terminale utilizzato. Gli utenti dovrebbero avere** la possibilità di rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella sua apparecchiatura terminale. **Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui altri soggetti abbiano accesso all'apparecchiatura terminale e, conseguentemente, ad eventuali dati a carattere riservato in essa registrati.** L'offerta di informazioni e del diritto di rifiuto possono avvenire una sola volta per l'uso dei vari dispositivi da installare sull'attrezzatura terminale dell'utente durante la stessa connessione e applicarsi anche a tutti gli usi successivi, che possono essere fatti, di tali dispositivi durante successive connessioni. Le modalità di comunicazione delle informazioni, dell'offerta del diritto al rifiuto o della richiesta del consenso dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili. L'accesso al contenuto di un sito Internet specifico può tuttavia continuare ad essere subordinato all'accettazione in conoscenza di causa di un marcatore o di un dispositivo analogo, se utilizzato per scopi legittimi.



## Motivazione

*I cookies sono strumenti legittimi che hanno tutta una serie di utili funzioni. I cookies permettono di avvalersi delle funzionalità dei siti web, che sono così posti in grado di rendere servizi efficaci e di migliorare la navigazione. Fornire informazioni chiare ed esaurienti significa consentire ai consumatori di compiere una scelta avvertita. Inoltre, la maggior parte dei browser dà già la possibilità di accettare o rifiutare i cookies, ciò che rende superfluo l'obbligo per gli operatori di siti web di fornire tale funzionalità. Tuttavia, alcuni cookies contengono dati informativi "sensibili" quali i numeri delle carte di credito, le password o anche il nome completo dell'utente, senza che vi sia alcuna protezione contro l'accesso non autorizzato. Inoltre, la stragrande maggioranza degli utenti è del tutto ignara della presenza di cookies nel PC da essi utilizzato e non sanno dunque che informazioni riservate possono essere rivelate ad altri utenti che si servono della stessa apparecchiatura.*

### Emendamento 5 Considerando 28

**(28) L'obbligo di cancellare o di rendere anonimi i dati relativi al traffico quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione non contraddice le procedure utilizzate su Internet, come la realizzazione di copie "cache", nel sistema dei nomi di dominio, di indirizzi IP o la realizzazione di copie "cache" di un indirizzo IP legato ad un indirizzo fisico o l'uso di informazioni riguardanti l'utente per controllare il diritto d'accesso a reti o servizi.** **soppresso**

## Motivazione

*Tale considerando non figurava in nessuna formulazione né nella proposta della Commissione né nel testo per la prima lettura del Parlamento. Il significato e i fini di questo considerando aggiunto dal Consiglio sono abbastanza confusi e poco chiari.*

### Emendamento 6 Considerando 38

**(38) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica sono *pubblici* ed ampiamente distribuiti. Il rispetto della vita**

**(38) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica sono *a disposizione del pubblico* ed ampiamente**

privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di determinare *se* i loro dati personali possano essere pubblicati in un elenco *e, in caso affermativo, quali*. *È opportuno che i fornitori di elenchi pubblici informino gli abbonati che vi figureranno degli scopi dell'elenco stesso e di ogni specifico impiego che possa essere fatto delle versioni elettroniche degli elenchi pubblici, in particolare mediante le funzioni di ricerca incorporate nel software, come ad esempio le funzioni di ricerca inversa che consentono agli utenti dell'elenco di risalire al nome e all'indirizzo dell'abbonato in base al solo numero telefonico.*

distribuiti. Il rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di *non essere inclusi, gratuitamente e dietro loro richiesta, o di determinare in quale misura* i loro dati personali possano essere pubblicati in un elenco.

*(Ripristina l'emendamento 16 della prima lettura A5-0374/2001)*

#### *Motivazione*

*Mantiene l'attuale possibilità di non essere inclusi negli elenchi pubblici, che dà agli abbonati il diritto, su richiesta, di non essere inclusi totalmente o parzialmente in un elenco, e introduce il principio che tale operazione deve essere gratuita.*

Emendamento 7  
Considerando 40

(40) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, ***in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi SMS. Tali forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono da un lato essere relativamente facili ed economiche da inviare e dall'altro imporre un onere e/o un costo al destinatario. Inoltre, in taluni casi il loro volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali. Per tali forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta è giustificato prevedere che le relative chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi. Il mercato unico prevede un approccio armonizzato per garantire norme semplici a livello comunitario per le aziende e gli utenti.***

(40) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante ***chiamate, telefax, messaggi elettronici ed altre forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta. Gli Stati membri possono limitare tale tutela agli abbonati che siano persone fisiche.***

*(Cfr. considerando 21 del COM(2000) 385)*

*Motivazione*

*L'emendamento ripristina il considerando 21 del testo della Commissione che riguarda le comunicazioni non richieste. Il testo è neutrale rispetto al sistema (esclusione/inclusione) adottato per i vari mezzi di comunicazione e può risultare valido nella prospettiva di trovare compromessi con il Consiglio.*

Emendamento 8  
Considerando 41

(41) Tuttavia, nel contesto di una relazione di clientela già esistente è ragionevole consentire l'uso delle coordinate elettroniche per offrire prodotti o servizi ***analoghi a quelli originariamente acquistati dal cliente***, ma unicamente da parte della medesima società che ha ottenuto le coordinate elettroniche dal cliente. Allorché tali coordinate sono ottenute, il cliente dovrebbe essere informato sul loro uso successivo a scopi di commercializzazione diretta in maniera chiara, ed avere la possibilità di rifiutare tale uso. Tale opportunità dovrebbe continuare ad essere offerta gratuitamente per ogni successivo messaggio a scopi di commercializzazione diretta, ad eccezione degli eventuali costi relativi alla trasmissione del suo rifiuto.

(41) Tuttavia, nel contesto di una relazione di clientela già esistente è ragionevole consentire l'uso delle coordinate elettroniche per offrire prodotti o servizi, ma unicamente da parte della medesima società che ha ottenuto le coordinate elettroniche dal cliente. Allorché tali coordinate sono ottenute, il cliente dovrebbe essere informato sul loro uso successivo a scopi di commercializzazione diretta in maniera chiara, ed avere la possibilità di rifiutare tale uso. Tale opportunità dovrebbe continuare ad essere offerta gratuitamente per ogni successivo messaggio a scopi di commercializzazione diretta, ad eccezione degli eventuali costi relativi alla trasmissione del suo rifiuto.

*Motivazione*

*L'emendamento accoglie il testo del Consiglio con una piccola modifica, in quanto il concetto di "prodotto analogo" è troppo vago.*

Emendamento 9  
Considerando 44

***(44) Le attività di commercializzazione diretta condotte da organizzazioni a carattere politico, caritativo o di altro genere, per esempio attività volte al reclutamento di nuovi membri, alla raccolta di fondi o all'ottenimento di voti, sono incluse nel concetto di commercializzazione diretta di cui alla direttiva 95/46/CE. I messaggi di organizzazioni politiche o di altra natura a fini diversi dalla commercializzazione***

***soppresso***

***diretta, ad esempio l'espressione di opinioni, pensieri ed idee, non sono disciplinati dalle disposizioni sulle comunicazioni indesiderate di cui alla presente direttiva.***

*Motivazione*

*Il presente considerando è stato aggiunto dal Consiglio e non si trova né nel testo della Commissione né in quello del Parlamento. La distinzione inserita tra attività di comunicazione diretta ("volte al reclutamento di nuovi membri, alla raccolta di fondi o all'ottenimento di voti") e altre attività ("l'espressione di opinioni, pensieri ed idee") è artificiale, in quanto tali attività – che sono alla base e il motivo dell'esistenza di associazioni, enti caritatevoli e partiti – sono collegate tra loro in modo indissociabile.*

Emendamento 10  
Articolo 1, paragrafo 3

3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato ***che istituisce la Comunità europea, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea né, comunque, alle attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.***

3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato ***CE.***

*(Ripristina l'emendamento 18 della prima lettura A5-0374/2001)*

*Motivazione*

-

Emendamento 11  
Articolo 5, paragrafo 3

3. Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato **sia stato preventivamente informato in modo chiaro e completo**, tra l'altro, sugli scopi del trattamento **in conformità della direttiva 95/46/CE** e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

3. Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato **abbia accesso ad informazioni chiare e complete**, tra l'altro, sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

*Motivazione*

*I cookies sono strumenti legittimi che hanno tutta una serie di utili funzioni. I cookies permettono di avvalersi delle funzionalità dei siti web, che sono così posti in grado di rendere servizi efficaci e di migliorare la navigazione. Fornire informazioni chiare ed esaurienti significa consentire ai consumatori di compiere una scelta avvertita. Inoltre, la maggior parte dei browser dà già la possibilità di accettare o rifiutare i cookies, ciò che rende superfluo l'obbligo per gli operatori di siti web di fornire tale funzionalità. Tuttavia, alcuni cookies contengono dati informativi "sensibili" quali i numeri delle carte di credito, le password o anche il nome completo dell'utente, senza che vi sia alcuna protezione contro l'accesso non autorizzato. Inoltre, la stragrande maggioranza degli utenti è del tutto ignara della presenza di cookies nel PC da essi utilizzato e non sanno dunque che informazioni riservate possono essere rivelate ad altri utenti che si servono della stessa apparecchiatura.*

Emendamento 12  
Articolo 6, paragrafo 1

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati **per trasmettere una comunicazione** e memorizzati dal fornitore

servizio pubblico di comunicazione devono essere cancellati o resi anonimi **quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3, 5 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1.**

di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazioni devono essere cancellati o resi **irreversibilmente** anonimi **al termine** della trasmissione, **tenendo debitamente conto dei requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e in modo da consentire la corretta attuazione del paragrafo 6.**

*(Ripristina l'emendamento 27 della prima lettura A5-0374/2001)*

#### *Motivazione*

*Va soppresso il riferimento all'articolo 15, paragrafo 1, che non figurava né nel testo della Commissione né in quello del PE.*

#### Emendamento 13 Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati gratuitamente in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.

1. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati gratuitamente, **e prima di essere inseriti nell'elenco**, in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.

*(Ripristina l'emendamento 33 della prima lettura A5-0374/2001)*

#### *Motivazione*

*Emendamento di prima lettura del PE sull'informazione che deve essere fornita agli abbonati prima che siano inclusi in un elenco.*

Emendamento 14  
Articolo 12, paragrafo 2

*2. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali - e, nell'affermativa, quali - debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.*

*2. I dati personali riportati negli elenchi stampati o elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi d'inchiesta dell'elenco devono limitarsi agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati personali supplementari. L'abbonato ha il diritto, gratuitamente e dietro sua richiesta, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di determinare quali dati vi possono figurare, di verificare, correggere o ritirare tali dati, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.*

*(Ripristina l'emendamento 34 della prima lettura A5-0374/2001)*

*Motivazione*

*Mantiene l'attuale possibilità di non essere inclusi negli elenchi pubblici, che dà agli abbonati il diritto, su richiesta, di non essere inclusi totalmente o parzialmente in un elenco, e introduce il principio che tale operazione deve essere gratuita.*

Emendamento 15  
Articolo 13, paragrafo 1

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o *della posta elettronica* a fini di

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o *degli SMS (servizio di messaggi*



commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

**di testo disponibile sui telefoni cellulari)** a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

*(Ripristina l'emendamento 35 della prima lettura A5-0374/2001)*

#### *Motivazione*

*Emendamento del PE di prima lettura sui mezzi di comunicazione che rientrano nel sistema di inclusione ove usati per la commercializzazione diretta. Esclude la posta elettronica, ma include gli SMS.*

#### Emendamento 16 Articolo 13, paragrafo 2

2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene le coordinate elettroniche per la posta elettronica direttamente dai suoi clienti nel contesto dell'acquisto di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri prodotti o servizi **analoghi**, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di obiettare, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene le coordinate elettroniche per la posta elettronica direttamente dai suoi clienti nel contesto dell'acquisto di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di obiettare, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

***Trascorsi trenta mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli abbonati hanno la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di utilizzare soluzioni tecnologiche che permettano agli***

***abbonati stessi di visualizzare il mittente e l'oggetto dei messaggi di posta elettronica nonché di cancellarli, senza dover scaricare l'intero contenuto del messaggio e gli eventuali allegati.***

*Motivazione*

*L'emendamento accoglie la formulazione del Consiglio eliminando il concetto di prodotti "analoghi", che è troppo vago.*

Emendamento 17  
Articolo 13, paragrafo 3

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, con mezzi diversi da quelli di cui ***al paragrafo 1***, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, con mezzi ***e pratiche*** diversi da quelli di cui ***ai precedenti paragrafi***, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

*Motivazione*

*L'emendamento è necessario per conseguire lo scopo della direttiva, che è quello di lasciare alla discrezionalità degli Stati membri unicamente la regolamentazione delle comunicazioni indesiderate non specificamente disciplinate dalla direttiva. Tale disciplina è affidata per determinate tipologie di comunicazione elettronica all'articolo 13, paragrafo 1 ("opt in") e all'articolo 13, paragrafo 2 ("soft opt in", come da proposta del Parlamento, sostanzialmente avallata dal Consiglio). Permettere agli Stati membri di derogare a tali norme condurrebbe alla frammentazione del mercato interno e creerebbe ulteriore incertezza giuridica, vanificando le finalità dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2. L'emendamento prevede pertanto che l'articolo 13, paragrafo 3 si applichi unicamente alle comunicazioni elettroniche non disciplinate dai precedenti paragrafi.*

Emendamento 18  
Articolo 13, paragrafo 6

**6. Entro tre anni dalla data di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente gli effetti del presente articolo sugli operatori economici e i consumatori, tenendo conto della situazione internazionale. Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva che tengano conto dei risultati della suddetta relazione e dei cambiamenti nel settore, nonché qualsiasi altra proposta che ritenga necessaria.** *soppresso*

*Motivazione*

*In prima lettura il PE ha adottato un emendamento che chiedeva alla Commissione di redigere una relazione sull'intera direttiva. Il Consiglio ha ridotto la portata di suddetta relazione ai soli aspetti connessi all'articolo 13. Occorre sopprimere questa disposizione ripristinando il testo corrispondente della prima lettura PE dopo l'articolo 18.*

Emendamento 19  
Articolo 14, paragrafo 3

3. *All'occorrenza, la Commissione adotta* misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità<sup>1</sup> e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

<sup>2</sup> GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo, con l'atto di adesione 1994.

3. *Viste le preoccupazioni in merito a talune categorie di prodotti, può essere necessario adottare* misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità<sup>1</sup> e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

<sup>2</sup> GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo, con l'atto di adesione 1994.

*(Ripristina l'emendamento 36 della prima lettura A5-0374/2001)*

*Motivazione*

*L'emendamento ripristina il testo del PE di prima lettura per chiarire quando la Commissione interverrà imponendo requisiti tecnici.*

Emendamento 20  
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale

restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza nazionale, **(cioè della sicurezza dello Stato)** della difesa, della pubblica sicurezza o della prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. **A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro prevedere che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo, conformemente ai principi generali del diritto comunitario.**

restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE, una misura **appropriata, proporzionata, temporanea e necessaria, in una società democratica**, per la salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della pubblica sicurezza o della prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. **Tali misure dovranno avere carattere del tutto eccezionale, essere basate su disposizioni legislative specifiche compensabili al grande pubblico ed essere autorizzate caso per caso dall'autorità giudiziaria o da altri organi competenti. Ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nonché della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, è vietata ogni forma di vigilanza elettronica su larga scala, a carattere generale o di tipo esplorativo.**

#### *Motivazione*

*Occorre menzionare, oltre alla Corte europea dei diritti dell'uomo e relativa giurisprudenza, la Carta europea dei diritti fondamentali.*

#### Emendamento 21 Articolo 15, paragrafo 3

3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche. **Il gruppo di lavoro dà alle parti interessate la possibilità di esprimere osservazioni entro tempi ragionevoli e tiene i loro pareri nel massimo conto.**

*(Ripristina l'emendamento 38 della prima lettura A5-0374/2001)*

*Motivazione*

*Possibile compromesso tra l'emendamento PE di prima lettura e il testo del Consiglio.*

Emendamento 22  
Articolo 16, paragrafo 2

***2. Se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi di telefonia vocale sono stati inseriti in un elenco pubblico degli abbonati in conformità con le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva, i dati personali di tali abbonati possono restare inseriti in tale elenco pubblico cartaceo o elettronico, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi e delle possibilità in conformità con l'articolo 12 della presente direttiva.*** ***soppresso***

*Motivazione*

*Non sono necessari accordi transitori se si manterrà nella raccomandazione di seconda lettura del PE l'attuale possibilità di essere esclusi dagli elenchi.*

Emendamento 23  
Articolo 18 bis (nuovo)

***Entro tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente la sua attuazione, i suoi effetti sugli operatori economici e i consumatori, in particolare per quanto***

***riguarda le disposizioni relative alle chiamate indesiderate, e le misure prese dagli Stati membri conformemente all'articolo 15, paragrafo 1. A tal fine la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri, che devono fornirle senza indugio. Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva che tengano conto dei risultati della suddetta relazione e dei cambiamenti nel settore, nonché qualsiasi altra proposta che ritenga necessaria per potenziare l'efficacia della direttiva.***

*(Ripristina l'emendamento 42 di prima lettura A5-0374/2001 con un'aggiunta)*

#### *Motivazione*

*In prima lettura il PE ha adottato un emendamento che chiedeva alla Commissione di redigere una relazione sull'intera direttiva. Il Consiglio ha ridotto la portata di suddetta relazione ai soli aspetti connessi all'articolo 13. Occorre sopprimere questa disposizione ripristinando il testo corrispondente della prima lettura PE.*